



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI**  
**SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE**

---

Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 65/2024, vertente

tra

*Parte\_1* (C.F. e P.IVA *P.IVA\_1*), in persona dell'Amministratore e Legale rappresentante *pro-tempore* *Parte\_2*, in persona del Legale rappresentante *p.t.* Sig. *Parte\_3*, rappresentato e difeso dall'Avv. presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

Attore

E

*CP\_1* (C.F. *C.F.\_1*);

Convenuta contumace

OGGETTO: Accertamento e declaratoria di auto abbandonata quale rifiuto speciale. Uso della cosa comune. Smaltimento rifiuti speciali.

\*\*\*\*\*

CONCLUSIONI: All'udienza del 20.02.2025, parte attrice ha concluso come da note scritte di udienza dalla stessa depositate.

---- FATTO E PROCESSO ----

- I- Con atto di citazione datato 08.02.2024, ritualmente notificato alla convenuta, l'attore *Parte\_1* [...], in persona del suo amm.re *p.t.*, chiedeva: "Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più

*utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare e dichiarare che il veicolo di marca Renault, tipo Twingo, privo di targa, di proprietà della Sig. CP\_1 è rifiuto speciale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed illegittimamente abbandonato dalla convenuta nell'area cortilizia condominiale del Parte\_1 in violazione dell'art. 1102 c.c.; per l'effetto, - condannare la Sig.ra CP\_1 a rimuovere, a proprie cure e spese, il veicolo di proprietà della medesima, in conformità della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti speciali; - nella denegata ipotesi di mancata ottemperanza da parte della convenuta a quanto indicato al precedente punto 2, autorizzare sin d'ora il Parte\_1 alla rimozione del mezzo di proprietà della Sig. CP\_1 con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese relative allo smaltimento sostenute dal Condominio. - In ogni caso condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal Parte\_1 istante per i fatti di cui in narrativa, nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella minore o maggiore equitativamente determinata dall'On.le Giudice adito. - Condannare la Sig. CP\_1 [...] alla refusione in favore del Parte\_1 delle spese legali stragiudiziali e quelle afferenti la procedura di Mediazione sostenute dal Parte\_1 attore, ammontanti ad € 2.300,37, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese e competenze di causa.”*

Esponneva: - che il Parte\_1 è costituito da un fabbricato di civile abitazione, dotato di un'area cortilizia interna, adibita, tra le altre, a spazio parcheggio per i mezzi dei propri condomini ed è suddivisa in posti auto non assegnati in via nominativa, bensì fruibili dai condomini a turnazione; - che la predetta corte interna, da diversi anni, era parzialmente occupata dal veicolo di marca Renault, tipo Twingo, di proprietà della Sig.ra CP\_1 anch'essa condomina, era in evidente stato di abbandono e si presentava, non solo ricoperto da foglie e sporcizia ed in pessimo stato di conservazione, ma era anche privo di targa e di copertura assicurativa, pure sottoposto a fermo amministrativo con provvedimento del 25.01.2016, oggetto di cancellazione in data 06.04.2020; - che, sul veicolo predetto, risultava ancora apposto il tagliando assicurativo scaduto, recante la Targa “ ed il numero di telaio “ e tali dati hanno consentito di far risalire con certezza la proprietà dell'autovettura all'odierna convenuta; - che tale situazione, oltre a ledere il decoro architettonico dello stabile condominiale, ostacolava il libero godimento dello spazio comune agli altri condomini, precludendogli l'utilizzo secondo la naturale turnazione d'uso del posto auto condominiale; - che tutto ciò, trattandosi di un'autovettura, si è verificato in violazione delle norme che regolano lo smaltimento dei rifiuti speciali, infatti, secondo il D. Lgs 209/2003 (art. 3 comma 2 lettera D), un veicolo può classificarsi fuori uso e, quindi, rifiuto ai sensi dell'art 183, co. 1, lett. a,

del D.lgs 152/2006, quando, ancorché giacente in area privata, risulti in evidente stato di abbandono;

- che la costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. *ex multis* sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015) ha chiarito che un veicolo si può considerare fuori uso, quando: • il proprietario dello stesso se ne disfa, abbia deciso, oppure abbia l'obbligo di disfarsene; • nel caso di veicolo ufficialmente privato della targa; • nell'ipotesi di veicolo che risulti in evidente stato di abbandono anche su area privata, precisando che rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore (i rimorchi e loro parti) non più utilizzabili come tali, ancorché non privi di valore economico: più semplicemente, è sufficiente che si tratti di beni abbandonati o destinati all'abbandono - anche se non nel senso di "*res nullius*" - inidonei allo scopo per il quale erano stati originariamente costruiti (cfr. Cass. Sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991) e che, pertanto, la condizione di rifiuto - ossia di veicolo fuori uso - di un'auto abbandonata non potrebbe venir meno neppure nell'ipotesi in cui la stessa fosse sottoposta a fermo amministrativo e detenuta in area condominiale, né tantomeno nel caso in cui questa fosse ancora dotata di targa e che l'autovettura di proprietà di **CP\_1** integra la fattispecie di "rifiuto speciale" ovvero di veicolo fuori uso, per essere la stessa: priva di targa, in pessimo stato di conservazione, ferma in via permanente ed in chiaro stato di abbandono, nella citata area cortilizia condominiale sin dall'anno 2016;
- che l'area sulla quale è detenuto il veicolo in questione è di proprietà del **Parte\_1** istante e, come tutti i beni condominiali, il suo utilizzo è regolato dall'art. 1102 c.c. per cui ciascun condomino è libero di utilizzare gli spazi comuni "*purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto*", pertanto il loro utilizzo esclusivo a beneficio di alcuni soltanto dei condomini fa venire meno la funzione dell'area comune;
- che il cortile **CP\_2** non può essere usato come area di sosta permanente di veicoli fuori uso ed in evidente stato di abbandono e che vane sono risultate le istanze e diffide inoltrate dal **Parte\_1** alla convenuta e, prima, anche le diffide inviate ai genitori della Sig.ra **CP\_1** conviventi con la medesima, nell'erronea convinzione che il veicolo fosse intestato agli stessi, affinché si provvedesse alla rimozione della vettura citata;
- che pure il tentativo di mediazione esperito dal **Parte\_1** si è concluso con verbale negativo del 16.10.2023 a causa dell'assenza, non motivata, dell'odierna convenuta, anche se era stata regolarmente convocata;
- che, oltre alle spese legali sostenute dal **Parte\_1** per la fase stragiudiziale e della procedura di mediazione, che ammontano ad € 2.300,37, ha subito anche un danno in relazione all'occupazione abusiva e illegittima dello spazio condominiale da parte dell'odierna convenuta, valutato nella somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda, essendo fondata anche in virtù dell'assolvimento della

condizione di procedibilità *ex art. 5* del D. Lgs 28/2010 e succ. mod., essendo stata esperita la procedura di mediazione.

\*\*\*\*\*

2- La convenuta Sig.ra CP\_1 non si costituiva in giudizio.

\*\*\*\*\*

3- Alla udienza del 27.06.2024, parte attrice si riportava all'atto introduttivo, chiedendone l'accoglimento *in toto* e chiedendo altresì l'ammissione dei mezzi istruttori *ivi* articolati; nessuno compariva, né si costituiva per la convenuta e il Giudice, rilevato che non si rinveniva in atti il certificato storico di residenza di parte convenuta, ne disponeva l'acquisizione da parte del Parte\_1 entro la data della successiva udienza, fissata al 12.09.2024, onde verificare la ritualità della notifica.

4- Alla udienza del 12.09.2024, la difesa attorea rappresentava di aver depositato, in ottemperanza al provvedimento del Giudice, reso alla udienza 27.06.2024, il certificato storico di residenza della convenuta e, attesa la sua regolare citazione, chiedeva dichiararsi la contumacia della medesima, inoltre si riportava all'atto introduttivo, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori *ivi* articolati e il Giudice, ritenuta la regolare notifica della citazione alla convenuta alla data del 24.02.2024, ne dichiarava la contumacia con ogni conseguenza di legge e ammetteva tutta la documentazione, nonché la prova testimoniale richiesta dall'attore a mezzo dei due testi indicati e rinviava, per l'escussione dei testi ammessi, alla udienza del 07.11.2024.

Alla udienza del 07.11.2024, parte attrice, stante la natura documentale della causa, chiedeva che la stessa venisse decisa e il Giudice rinviava alla udienza del 20.02.2025 per la rimessione in decisione, udienza sostituita *ex art. 127 ter* c.p.c. con il deposito di note scritte, per cui concedeva termine perentorio sino alla medesima data di udienza ed in relazione alla quale concedeva alle parti i termini *ex art. 189* c.p.c. nella misura rispettivamente di giorni 60, 30 e 15.

L'attore depositava la comparsa conclusionale e le note scritte di udienza nei termini concessi e la causa ora viene per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

5- Il Parte\_1 ha evocato in giudizio la proprietaria dell'autovettura marca Renault, tipo Twingo, che ha abbandonato la stessa in uno spazio condominiale dedicato al parcheggio a

turnazione, fruibile da tutti i condomini, per chiedere l'accertamento e la declaratoria che il predetto veicolo, privo della targa e di proprietà della convenuta CP\_I è rifiuto speciale.

Va chiarito che la disciplina dei veicoli abbandonati è fondata su due norme distinte, ossia il D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e il D. Lgs. n. 152 (3 aprile 2006, Norme in materia ambientale).

Il D.Lgs n. 209/2003 si può definire come la normativa quadro in materia, in quanto si occupa della disciplina dei veicoli fuori uso per i quali prevede un apposito regime sanzionatorio, limitatamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5), di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

Il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) si occupa in modo residuale dei veicoli fuori uso, limitandosi a trattare quegli aspetti per i quali non trova applicazione il D.Lgs. n. 209/2003. Nella Parte IV del T.U.A., l'art. 231 è dedicato ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (quindi, si applica a tutte le fattispecie che riguardano i veicoli diversi, da quelli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5). Sul punto, è necessario chiarire che lasciare la propria autovettura in una qualsiasi area di sosta comune, anche in quella condominiale, per mesi o anni, tanto che poi l'auto risulta in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti, dunque di fatto abbandonata, non è solo un problema di decoro, ma, trattandosi di un abuso, configura un uso illecito di uno spazio condiviso, con conseguente lesione del diritto degli altri condomini a fruirne in modo corretto e sicuro.

Come correttamente osservato anche da parte attrice, secondo il D. Lgs. n. 209/2003, più precisamente l'art. 3 comma 2 lettera D, un veicolo può classificarsi fuori uso, quindi rifiuto ai sensi dell'art 183, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quando ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

L'auto abbandonata viene considerata un rifiuto speciale pericoloso, anche se è ancora dotata di targa (Cassazione, III sez. penale, n. 6667 del 20.12.2011, pubblicata il 20.02.2012).

La Suprema Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015, individua, conformemente alla pregressa e successiva giurisprudenza, le ipotesi in cui un veicolo può considerarsi fuori uso, ossia: - quando il proprietario se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene; - veicolo ufficialmente privato della targa (anche prima della consegna al centro di

raccolta); - veicolo che risulti in evidente stato di abbandono, anche se su area privata. Nelle motivazioni della predetta sentenza, peraltro i Giudici rilevavano che la condizione di rifiuto non può essere “*del tutto esclusa*”, nemmeno con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro quando questi, per le modalità con cui sono detenuti, “*siano da considerare obiettivamente destinati all’abbandono*”.

Secondo altra pronuncia della Corte Suprema, rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti e che, a tal fine, è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico.

È, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all’abbandono, non nel senso di “*res nullius*”, bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991, *Per\_I*, Rv. 186811).

Quindi, si ritiene che la condizione di rifiuto, ossia di veicolo fuori uso, da parte di un’auto abbandonata, non possa venir meno con la condizione di essere sottoposta a fermo amministrativo e detenuta in area condominiale.

Nel caso che ci occupa, indubbiamente il veicolo appartenente alla convenuta *CP\_1* (Cfr. doc. n. 2, 3 allegata all’atto introduttivo del giudizio a sostegno dell’appartenenza dell’auto alla convenuta), dalla documentazione offerta a sostegno della domanda, è da ritenersi rifiuto speciale. Ciò posto, la domanda principale di accertamento e declaratoria di rifiuto speciale dell’automobile marca Renault, tipo Twingo, Tg. [REDACTED] e telaio n. [REDACTED] parcheggiato e appartenente alla Sig.ra *CP\_1* è fondata e va accolta.

Infatti, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per poter classificare l’auto in questione quale rifiuto speciale, precisamente la sosta che dura da molti anni (a riprova i doc.ti nn. 5, 6 e 7 diffide dal 2019 e istanza di mediazione), l’evidente stato di abbandono (cfr. doc. 1 fascicolo attore, foto dell’auto) in cui versa l’autovettura, la mancanza di copertura assicurativa (recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito che anche un’auto non utilizzata, ma parcheggiata in un’area aperta al transito di altri veicoli, deve essere assicurata), confermano che l’auto è in stato di abbandono.

Tale stato di abbandono perdura dal 2016, come risulta dal tagliando assicurativo (Cfr doc. 2), scaduto, che era rimasto esposto sull’auto, ove si legge la targa [REDACTED] ed anche il numero di telaio [REDACTED] che hanno reso possibile la riconducibilità della proprietà del mezzo alla convenuta.

Inoltre, la visura del PRA (Cfr. doc. n. 3), recante il fermo amministrativo del 25.01.2016, oggetto di cancellazione in data 06.04.2020, è pure dimostrativa della sosta del veicolo nell'area condominiale sin dall'anno 2016.

Una recentissima sentenza della Cassazione n. 20492 del 19.05.2014 si è occupata di un caso simile a quello che ci occupa, precisando che, trattandosi di un rifiuto speciale, il fatto di lasciarlo parcheggiato per mesi in stato di abbandono nasconde di fatto la volontà di abbandonarlo. Infatti, sempre secondo la Cassazione, deve essere considerato "fuori uso" in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 40747 del 02.04.2013).

Il veicolo inutilizzabile non può essere parcheggiato in cortile vita natural durante.

Nel caso in cui un'auto diventa inservibile o, peggio ancora, quando non si ha più interesse ad utilizzarla, essa va demolita e non può certo essere parcheggiata da qualche parte in attesa di miglior consiglio; peraltro, siccome il veicolo è rifiuto speciale, non può certo essere depositato in un cortile condominiale.

Pertanto, la domanda di accertamento e dichiarazione che l'auto abbandonata nell'area cortiliva del *Parte\_1* è un rifiuto speciale, va accolta.

- 6- A sostegno della legittimità dell'azione, il *Parte\_1* deduce, inoltre, che il cortile comune, ove è in sosta l'autovettura in questione, può essere utilizzato solo per lo scopo che gli è proprio, ossia come parcheggio a turnazione tra i condomini.

A tal proposito, è intervenuto anche il Codice Civile, infatti l'articolo 1102 stabilisce che ogni condomino può utilizzare le parti comuni, ma senza alterarne la destinazione o impedire agli altri di goderne allo stesso modo.

L'uso paritario, cui fa riferimento la norma, impedisce l'occupazione perenne o per un irragionevole lasso di tempo dello spazio comune, essendo evidente che l'uso della cosa comune non può mai estendersi all'occupazione integrale del bene, che impedisce il pieno utilizzo dell'area da parte degli altri condomini, configurandosi come uno spoglio del posto occupato.

Lasciare un veicolo abbandonato su uno spazio condiviso, quindi, rappresenta una violazione di tale principio, poiché limita la fruizione dell'area da parte degli altri residenti.

E' ormai consolidato in tal senso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti *"l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria*

*l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del [Parte\_1] consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale"*

Applicando tale principio al caso di specie, può affermarsi che il comportamento della convenuta, che ha illegittimamente abbandonato l'autovettura in parola, così come sopra descritto, altera la destinazione della parte di cortile comune e, in tal modo, lede il pari diritto degli altri condomini di poterlo utilizzare.

Gli allegati fotografici depositati da parte attrice comprovano il contegno della convenuta, vale a dire la circostanza che essa, ponendo stabilmente la propria auto nell'area destinata a parcheggio in violazione dell'art. 1102 c.c., non consente agli altri condomini di fruire di tale spazio destinato alla sosta.

- 7- Per tutti i motivi sopra esposti e in ossequio alla normativa vigente in materia di illegittimo abbandono di rifiuti speciali, va inoltre accolta la domanda proposta dall'attore di condanna della Sig.ra [CP\_1] a rimuovere, a proprie cure e spese, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, il veicolo Renault, tipo Twingo, Tg. [ ] e telaio n. [ ] dall'area condominiale, ove è stato da essa illegittimamente abbandonato sin dal 2016.

Lo smaltimento del predetto autoveicolo dovrà avvenire conformemente alla normativa in tema di smaltimento dei rifiuti speciali.

E, in caso di inerzia della convenuta a quanto disposto nella presente sentenza, si autorizza sin d'ora il [Parte\_1] alla rimozione del mezzo di proprietà della Sig. [CP\_1] con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese relative allo smaltimento sostenute dal Condominio, essendo la convenuta responsabile per le spese di smaltimento.

D'altra parte, la decisione della convenuta di non partecipare al presente giudizio non consente alla scrivente di poter giungere a conclusioni diverse.

- 8- In ordine alla domanda di parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni da esso subiti, essa va rigettata in quanto tali asseriti danni non sono stati in alcun modo dimostrati in giudizio, come invece richiede la granitica giurisprudenza in materia.

### **SPESE PROCESSUALI**

- 9- Tenuto conto della soccombenza parziale, le spese processuali ed anche quelle stragiudiziali possono essere compensate.

## **P.Q.M.**

**10-** Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice **Parte\_1**, in persona del suo amm.re *p.t.* **[...]** **Parte\_2**, in persona del Legale rappresentante *p.t.* Sig. **Parte\_3**, nei confronti della Sig.ra **CP\_1** a parziale accoglimento della domanda, così provvede:

### **ACCOGLIE**

la domanda principale di accertamento e dichiarazione che l'auto tipo Renault, tipo Twingo, Tg. **[...]** e telaio n. **[...]** di proprietà della convenuta **CP\_1** e da essa abbandonata, in violazione dell'art. 1102 c.c., nell'area condominiale dell'attore **Parte\_1** **[...]**, è un rifiuto speciale;

### **CONDANNA**

la Sig.ra **CP\_1** entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'adempimento dell'obbligo di rimozione dall'area condominiale, a proprie cure e spese, dell'autovettura Renault, tipo Twingo, Tg. **[...]** e telaio n. **[...]** di sua proprietà, in conformità della vigente normativa in materia di rifiuti speciali come da parte motiva;

### **AUTORIZZA**

il **Parte\_1**, in persona del suo amm.re *p.t.*, in caso di inerzia della convenuta alle presenti disposizioni, alla rimozione del mezzo di proprietà della Sig. **CP\_1** con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese relative allo smaltimento sostenute dal Condominio, essendo la convenuta responsabile per le spese di smaltimento.

### **RIGETTA**

la richiesta attorea di condanna al risarcimento dei danni subiti dal **Parte\_1**, poiché non provati.

### **COMPENSA**

Le spese del presente giudizio, di mediazione e stragiudiziali tra le parti, in ragione della soccombenza parziale.

**Dispone** che, in caso di riproduzione della ordinanza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa in

ossequio all'art. 52 Codice della Privacy, l'indicazione di generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.

Si comunichi

Chieti, lì 18.06.2025

Il GOP

Dott.ssa Filomena Maria Cofone